

(N. 1403)

Urgenza

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1956

Agevolazioni creditizie a favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle imprese agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario.

ONOREVOLI SENATORI. — L'annata agraria 1954-55 è stata caratterizzata da un lato dal susseguirsi quasi ininterrotto di avversità atmosferiche, alcune di carattere eccezionale, che hanno inciso notevolmente sui bilanci delle imprese di molte regioni, e dall'altro dall'ap-  
pesantimento della situazione di mercato nel campo risicolo e lattiero-caseario.

Per tonificare la delicata situazione economica determinatasi nel settore agricolo in conseguenza dei predetti fenomeni e per corrispondere alle molte sollecitazioni anche da parte delle rappresentanze parlamentari pervenute ai diversi Ministeri ed in particolare a quello dell'agricoltura e delle foreste di interventi, da una parte, per sovvenire in qualche modo alle condizioni, certe volte di vera indigenza in cui sono venute a trovarsi le categorie dei piccoli imprenditori e, dall'altra, per assicurare alle aziende ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario i mezzi indispensabili per affron-

tare la nuova annata agraria è stato predisposto il presente disegno di legge, che consta di due parti.

Con la prima parte del provvedimento (art. 1) vengono disposte, con norma di efficacia permanente, agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese agricole gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche disponendo anche la loro applicazione a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici verificatisi nell'annata agraria 1954-55 (art. 2).

A fondamento di dette provvidenze è posta la considerazione che le avversità atmosferiche hanno determinato, in alcune regioni, un vero e proprio dissesto nelle piccole imprese agricole producendo danni che hanno decurtato più che il profitto, la remunerazione del lavoro impiegato dall'imprenditore e dai componenti della famiglia.

Come il contemporaneo provvedimento che dispone le agevolazioni di ordine fiscale questo

intervento legislativo è ispirato a criteri analoghi:

1° mantenere essenzialmente fermo il principio della incidenza dell'onere del rischio sull'impresa;

2° inserire le agevolazioni nell'ambito della legislazione vigente;

3° facilitare, attraverso la dilazione del pagamento dei prestiti, la ripresa delle piccole imprese permettendo loro di superare una fase critica;

4° consentire agli istituti ed enti mutuanti di concedere la dilazione dei prestiti conservando i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

La seconda parte del provvedimento (art. 3) ha una efficacia temporanea disponendo la prorogabilità dei prestiti agrari di esercizio contratti nell'annata agraria 1954-55 dalle imprese ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario di alcune provincie della Valle Padana.

Tali provvidenze sono rese necessarie dalle particolari condizioni del mercato dei settori risicolo e lattiero-caseario dove si è manifestata una flessione dei prezzi alla produzione che potrebbe accentuarsi se i produttori, per far fronte ai prestiti di esercizio, in contanti ed in natura, della scorsa annata agraria fossero costretti ad effettuare le vendite dei prodotti anzichè attendere più favorevoli condizioni di mercato beneficiando degli interventi statali già disposti, per quanto attiene ai formaggi, con la legge 9 gennaio 1956 n. 26.

Queste agevolazioni trovano una particolare giustificazione nel fatto che i privilegi che garantiscono i crediti agrari possono essere trasferiti a norma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, in caso di mancato o di insufficiente raccolto sui frutti dell'annata successiva senza contemplare il verificarsi di altri possibili eventi dannosi, pur frequenti, quale la flessione dei prezzi dei prodotti agricoli per stasi di mercato, dovuta, nel campo risicolo e lattiero-caseario, a varie cause e fra queste, non ultima, la grave contrazione delle esportazioni.

Il beneficio risponde agli stessi criteri che giustificano le norme previste dagli articoli 1 e 2 a favore delle piccole imprese agricole.

Il disegno di legge che viene proposto è stato così articolato:

*Articolo 1.* - Si prevede l'autorizzazione da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste agli Istituti di credito agrario ed ai Consorzi agrari a prorogare, *una tantum*, e per non più di 24 mesi, la scadenza dei prestiti agrari.

Tale autorizzazione, che viene data con decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, è rigorosamente limitata ai casi in cui il danno abbia raggiunto una misura superiore al 50 per cento del valore del prodotto lordo vendibile, il che significa che esso incide non sul profitto dei capitali fissi di esercizio, ma essenzialmente sulla remunerazione del lavoro.

Inoltre, il beneficio della legge viene concesso soltanto a quelle categorie di piccole imprese che, secondo l'espresso riferimento alle lettere a) e b) dell'articolo 5 del decreto legislativo presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317, sono costituite o da coltivatori diretti in senso stretto o da coltivatori che, qualora utilizzino anche lavoro di terzi, non superino, con il lavoro della propria famiglia e con quello dei terzi, nel complesso, l'entità del lavoro annuale di 5 salariati fissi.

La concessione delle suddette dilazioni, da parte degli istituti e degli enti mutuanti è assicurata dalla estensione, espressamente prevista dell'efficacia dei privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, per tutta la durata della proroga stessa.

L'accertamento della natura, dell'entità e delle causali del danno che dà diritto al conseguimento del beneficio di legge è demandato all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che rilascerà il certificato che l'interessato dovrà esibire, insieme alla domanda, all'istituto di credito.

*Articolo 2.* - Il beneficio previsto dall'articolo 1 viene considerato applicabile anche alla annata agraria 1954-55.

*Articolo 3.* - Una dilazione dello stesso tipo di quella prevista dall'articolo 1 viene disposta, *ope legis*, a favore delle aziende ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario delle provincie di Alessandria, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Torino e Vercelli limitatamente per i crediti di esercizio effettuati nell'annata agraria 1954-55.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per il Tesoro, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, a prorogare, per una volta sola e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con i piccoli imprenditori agricoli di cui all'articolo 5, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 50 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto di eccezionali avversità atmosferiche.

Le domande intese ad ottenere l'agevolazione prevista dal precedente comma saranno presentate, all'Istituto di credito concedente, corredate da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per

territorio, dal quale risulti la natura, l'entità e la causale del danno.

## Art. 2.

La proroga di cui all'articolo che precede può essere autorizzata anche a favore dei piccoli imprenditori agricoli danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi dall'inizio della annata agraria 1954-55 fino al giorno della entrata in vigore della presente legge, ancorchè i prestiti siano scaduti.

## Art. 3.

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una volta sola, e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate nell'annata agraria 1954-1955 per le aziende ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario delle provincie di Alessandria, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Piacenza, Torino e Vercelli.